



REGOLAMENTO ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Sommario

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - OGGETTO
- Articolo 2 – FINALITA'
- Articolo 3 - FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI
- Articolo 4 - LA RETE DELL'UNITÀ DI OFFERTA
- Articolo 5 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

PARTE SECONDA: L'ACCESSO AI SERVIZI

- Articolo 6 - L'ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI
- Articolo 7 - PRIORITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO
- Articolo 8 - ATTIVAZIONE SU DOMANDA
- Articolo 9 - ATTIVAZIONE D'UFFICIO
- Articolo 10 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO
- Articolo 11 - ESITO DEL PROCEDIMENTO
- Articolo 12 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE SOCIO-SANITARIA
- Articolo 13 - CESSAZIONE PRESA IN CARICO
- Articolo 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PARTE TERZA: INTERVENTI E SERVIZI

- Articolo 15 - GLI INTERVENTI ED I SERVIZI
- Articolo 16 - INFORMAZIONE AI CITTADINI
- Articolo 17 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI
- Articolo 18 – ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

PARTE QUARTA: COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE

- Articolo 19 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
- Articolo 20 - DEFINIZIONI
- Articolo 21 – AMBITI DI APPLICAZIONE
- Articolo 22 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E ATTESTAZIONE
- Articolo 23 - DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE RISTRETTO
- Articolo 24 - EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
- Articolo 25 - ACCERTAMENTO ESTRANEITÀ IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI
- Articolo 26 - ISEE CORRENTE
- Articolo 27 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE
- Articolo 28 – COMPETENZE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
- Articolo 29 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO

PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 30 – SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
- Articolo 31 - ABROGAZIONI
- Articolo 32 - PUBBLICITÀ

ALLEGATO "A" - TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

1 - INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

- 1.1 - Sostegno economico ordinario
- 1.2 - Contributo straordinario
- 1.3 - Contributo per affido familiare
- 1.4 - Prestito sull'onore
- 1.5 - Buoni sociali

2 - INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

- 2.1 - Asilo Nido
- 2.2 - Servizio di mensa scolastica
- 2.3 - Servizio di trasporto scolastico
- 2.4 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici
- 2.5 - Servizio di Centro ricreativo diurno estivo
- 2.6 - Gli incontri protetti
- 2.7 - Servizio di assistenza domiciliare educativa
- 2.8 - Accoglienza di minori in servizi residenziali

3 - INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

- 3.1 Servizio di Assistenza domiciliare
- 3.2 - Pasti al domicilio
- 3.3 - Telesoccorso
- 3.4 - Trasporto sociale

4 - PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA

- 4.1 - Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità
- 4.2 - Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. L'UNIONE determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale.

Articolo 2 – FINALITA'

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, L'UNIONE riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. L'UNIONE programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali, nel rispetto dei principi dell'efficacia, efficienza, economicità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità delle amministrazioni.
4. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, e di prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale
 - devianza
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
5. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

6. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI

1. Gli interventi e i servizi devono essere orientati a perseguire le seguenti finalità:
 - prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono condurre a fenomeni di isolamento ed emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di devianza ed emarginazione;
 - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - LA RETE DELL'UNITÀ DI OFFERTA

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. L'UNIONE riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono al sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nell'Unione.

PARTE SECONDA

L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 6 - L'ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI

1. L'UNIONE garantisce il servizio di segretariato sociale, competente per:
 - a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
2. Il segretariato sociale rientra tra i livelli essenziali e prioritari di assistenza sociale; è un servizio trasversale che facilita e sostiene il raccordo organizzativo tra i diversi servizi sociali e con i servizi socio-sanitari. Esso opera in stretta connessione con la rete dei servizi specialistici offerta dagli Enti Istituzionali e Sociali del territorio, favorendo il funzionamento della rete dei servizi integrati, in un'ottica di avvicinamento, trasparenza e fiducia nei rapporti tra il cittadino e i servizi.
3. Obiettivo principale del servizio di segretariato sociale è facilitare l'accesso dei cittadini al sistema integrato di interventi e servizi sociali e favorire l'orientamento degli utenti rispetto ai bisogni espressi, promuovendo l'uso appropriato dei servizi e riducendo le disuguaglianze nella fase di accesso.

Articolo 7 - PRIORITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO

1. Sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, le persone fragili che necessitano un intervento protettivo, con particolare riguardo ai minori vittime di abuso e maltrattamento.
2. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
3. Poiché qualsiasi intervento a carico della Pubblica Amministrazione si intende esigibile a fronte delle risorse disponibili, qualora l'offerta sociale risulti temporaneamente insufficiente a far fronte alle richieste di intervento di persone con idonei requisiti, potranno essere create liste d'attesa; a tal riguardo gli Enti fissano preventivamente i criteri e le modalità per la formazione e la gestione delle liste d'attesa. Le liste d'attesa devono essere rese pubbliche e consultabili presso ciascun servizio, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Allo scopo di rispondere ai bisogni espressi dai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza o di urgenza dalle situazioni ordinarie.

La situazione di emergenza o urgenza è accertata dal servizio sociale, sulla base di accurata indagine socio-sanitaria, e comporta la formalizzazione di richiesta di intervento in deroga a eventuali liste d'attesa o altri interventi in programma.

Articolo 8 - ATTIVAZIONE SU DOMANDA

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.
4. "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione precedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

Articolo 9 - ATTIVAZIONE D'UFFICIO

1. L'UNIONE si attiverà d'ufficio per la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.
3. In ogni caso il servizio sociale informerà tempestivamente il Sindaco del Comune ove la persona è residente o dimorante, nonché il Responsabile del servizio competente in materia, della necessità di procedere all'attivazione d'ufficio affinché possano essere assunti tutti gli atti amministrativi e contabili necessari a dar regolare corso all'intervento.

Articolo 10 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO

1. Il servizio sociale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;

j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 11 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.
4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti.

Articolo 12 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE SOCIO-SANITARIA

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, l'Ufficio, su richiesta del servizio sociale, invia istanza di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 13 - CESSAZIONE PRESA IN CARICO

1. Il Servizio Sociale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

Articolo 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il servizio sociale opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

PARTE TERZA

INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 15 - GLI INTERVENTI ED I SERVIZI DISTRETTUALI

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dalla Giunta dell'Unione, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni aderenti.
2. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi vengono approvati dalla Giunta dell'Unione, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni aderenti.

Articolo 16 - INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'Unione.
2. L'ufficio unionale, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi possono rivolgersi al proprio Comune di Residenza o consultare il sito: www.unioneborghievalli.it

Articolo 17 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI

1. Gli interventi ed i servizi possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) tramite bando/avviso: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando/avviso di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando/avviso viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
 - b) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.
2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, si rivolgono di norma al proprio Comune di residenza, che procederà a trasmettere le domande all'Ufficio di Piano per l'eventuale elaborazione delle graduatorie distrettuali e/o l'attivazione degli interventi necessari.

Articolo 18 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. L'Ufficio, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
3. L'assistente sociale effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

PARTE QUARTA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE

Articolo 19 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Il livello di compartecipazione del cittadino è determinato dall'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), i cui criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 20 - DEFINIZIONI

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - ◆ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
 - ◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - ◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - ◆ "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - ◆ "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- ◆ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
- ◆ “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente

Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza, fatta salva l'eventuale quota minima se prevista.
- ◆ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- ◆ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- ◆ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 21 – AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Le norme per l'applicazione dell'I.S.E.E. previste dal presente regolamento, che recepisce la disciplina prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013 e le disposizioni regionali in materia, si applicano alle prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. L'UNIONE, rientra nel campo di applicazione del presente regolamento e le prestazioni elencate e descritte nell'ALLEGATO A, ove presenti sono rese in gestione associata.
3. Oltre ai servizi elencati ogni Comune può assoggettare alle norme di cui al presente regolamento ulteriori interventi e servizi, definendo se occorrente le specifiche modalità e criteri di agevolazione.

Articolo 22 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E ATTESTAZIONE

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni/servizi/interventi oggetto di applicazione dell'indicatore I.S.E.E., l'utente dovrà presentare apposita domanda ai competenti uffici, corredata dalla attestazione ISEE, rilasciata dai soggetti esterni all'Ente abilitati al rilascio.
2. L'attestazione ISEE si ottiene presentando una Dichiarazione Sostitutiva Unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013.
3. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche e le relative attestazioni ISEE entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le

eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 23 - DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE RISTRETTO

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le sole prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria:
 - il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso;
 - il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
3. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei fogli relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 24 - EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 25 - ACCERTAMENTO ESTRANEITÀ IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede tempestivamente nei casi di situazioni già in carico:
 - a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e del servizio sociale, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 26 - ISEE CORRENTE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Articolo 27 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 l'Unione, relativamente agli interventi e alla prestazioni agevolate direttamente erogate sulla base dell'I.S.E.E., provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate, nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 28 - COMPETENZE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

1. La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti;
2. La Giunta dell'Unione assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti nei Comuni aderenti.
3. In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, la Giunta dell'Unione approva la struttura della compartecipazione (per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero per quota da progressione lineare) ed i livelli iniziali e finali dell'I.S.E.E. per ogni intervento e servizio.
4. I Comuni, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le decisioni della Giunta dell'Unione.

Articolo 29 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e del fatto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta, come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, l'Ente definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio i valori da utilizzare nel sistema di calcolo, con particolare riferimento alla quota minima e massima di contribuzione.
2. La Giunta dell'Unione provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
 - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
 - c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - d) l'eventuale quota minima di contribuzione
 - e) l'I.S.E.E. iniziale, come definito annualmente dalla Giunta dell'Unione
 - f) l'I.S.E.E. finale, come definito annualmente dalla Giunta dell'Unione
 - g) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità qualora non già definite nell'allegato: ~ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare.
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
 4. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, l'Unione, previo formale messa in mora:
 - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.
 5. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini che presentino situazioni di particolare gravità e un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
 6. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
 7. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
 8. La Giunta dell'Unione, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 2, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:
 - a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio;
 - b) la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.
 - c) la contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
 - d) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 – SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con l'Unione, ogni azione diretta ad omogenizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 31 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 32 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

ALLEGATO "A"

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

1 - INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.

Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.

Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta dell'Unione.

La Giunta dell'Unione, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.

1.1 - Sostegno economico ordinario

Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato fino a ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.

Il sostegno economico ordinario è assoggettato alla regolamentazione I.S.E.E. e può essere attuato in favore di persone con I.S.E.E. inferiore al minimo vitale, come annualmente definito dalla Giunta dell'Unione. Rientra nella competenza della Giunta dell'Unione:

- la determinazione del valore economico del contributo ordinario;
- la modalità di assegnazione (a bando o a sportello) e la determinazione di eventuali criteri di priorità per l'accesso al beneficio economico;

La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare

Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

1.2 - Contributo straordinario

Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali ad esempio:

- a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
- c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e) spese eccezionali per calamità naturali.

Il contributo straordinario è assoggettato alla regolamentazione I.S.E.E., e può essere concesso in favore di persone con I.S.E.E. inferiore al minimo vitale, come annualmente definito dalla Giunta dell'Unione, o laddove la spesa prevista determini l'abbassamento delle risorse del nucleo al di sotto del minimo vitale. E' fatta salva la possibilità per la Giunta di derogare dal limite I.S.E.E. in caso di situazioni che presentino grave rischio sociale, come risultante da apposita relazione sociale.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.

L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

1.3 - Contributo per affido familiare

L'affido familiare è un istituto attivato in favore di minori residenti che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.

La Giunta dell'Unione riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di affidamento consensuale e giudiziale a parenti o etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale.

Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico così differenziato, salvo diversa contribuzione migliorativa da parte del singolo Comune:

- a) €. 200,00 mensili per affidamento consensuale e giudiziale a parenti entro il quarto grado, solo in caso di affidamento a tempo pieno;
- b) €. 350,00 mensili per affidamento consensuale e giudiziale etero familiare a tempo pieno;
- c) € 12,00 giornalieri in caso di affido part-time, con importo complessivo comunque non superiore all'importo definito alla lettera b) per l'affido a tempo pieno
- d) € 100,00 mensili per affidamento consensuale e giudiziale riferito solo al fine settimana, compresa la notte;

Gli importi di cui alle lettere da a) a d) possono essere aumentati fino ad un massimo del 30% quando ricorrono situazioni complesse, come nel caso in cui il minore presenti problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria.

Gli importi di cui alle lettere da a) a d) possono essere aggiornati dalla Giunta dell'Unione.

Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

1.4 - Prestito sull'onore

Il prestito sull'onore, a tasso zero, è uno strumento adottabile nell'ambito di un progetto personalizzato finalizzato ad obiettivi ben identificati, posto in essere in situazioni di momentaneo bisogno della persona o della famiglia, alternativo a quello del sostegno economico in quanto sono differenti gli obiettivi che si prefigge.

Il prestito viene concesso per il superamento di situazioni contingenti e circostanziate, a persone maggiorenni con una condizione socio-economica in atto, o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso del prestito sull'onore nei tempi stabiliti.

Il prestito sull'onore è correlato all'indicatore della situazione economica I.S.E.E., che deve essere acquisto nella fase istruttoria. La soglia I.S.E.E. oltre la quale non può essere concesso il prestito sull'onore è definita in modo uniforme sul territorio dalla Giunta dell'Unione.

La concessione del prestito sull'onore è vincolata all'elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

La Giunta dell'Unione per l'Istituto del Prestito sull'Onore definirà gli importi erogabili e le modalità per la restituzione, con appositi atti.

1.5 - Buoni sociali

I buoni sociali sono contributi finalizzati a consentire alla persona e/o alla famiglia di far fronte a spese specifiche, quali ad esempio quelle per il ricorso ad un assistente familiare.

La possibilità per il cittadino di accedere a buoni sociali dipende, di norma, dalla presenza di fondi specifici dedicati, comunali e/o distrettuali, anche appositamente trasferiti e discendenti da specifica normativa sovraordinata.

L'accesso a tale misura è vincolato all'elaborazione di un progetto personalizzato e assoggettato all'I.S.E.E.; le soglie, gli importi e le modalità di accesso sono di volta in volta determinate dalla Giunta dell'Unione.

2 - INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

2.1 - Asilo Nido

L'Asilo Nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione, rivolto a bambini da 0 a 3 anni.

2.1.1 - Compartecipazione alla spesa o contribuzione al costo del servizio

E' prevista l'accesso agevolato al servizio di Asilo Nido sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e rilasciato per "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni". La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente, in fase di definizione delle tariffe, i seguenti parametri per il calcolo della quota di compartecipazione al costo della retta:

- ◆ struttura della contribuzione a carico del nucleo familiare
- ◆ quota minima
- ◆ ISEE iniziale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28
- ◆ ISEE finale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28
- ◆ contribuzione massima di compartecipazione alla spesa

La quota di compartecipazione a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) * \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa al sistema di compartecipazione al costo del servizio, la contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino presso unità d'offerta non gestite dal soggetto erogatore, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \% \text{ I.S.E.E. nucleo} / \text{I.S.E.E. finale}$$

In tal caso la Giunta avrà cura di includere, nel sistema alternativo di calcolo adottato, il livello iniziale e finale dell'ISEE determinato annualmente.

2.2 - Servizio di mensa scolastica

L'Unione fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia e primarie presenti sul territorio.

Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

2.2.1 - Compartecipazione alla spesa o contribuzione al costo del servizio

E' prevista l'accesso agevolato al servizio di Mensa Scolastica sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e rilasciato per "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni". La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente, in fase di definizione delle tariffe, i seguenti parametri per il calcolo della quota di compartecipazione al costo della retta:

- ◆ struttura di contribuzione a carico del cittadino, che potrà essere calcolata sul valore del singolo pasto o distinta per quota mensile fissa o variabile.
- ◆ eventuale quota minima
- ◆ ISEE iniziale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28
- ◆ ISEE finale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28

- ◆ contribuzione massima posta a carico dell'utente;

La quota da porsi a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare applicando la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) * \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa al sistema di compartecipazione al costo del servizio, la contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino presso unità d'offerta non gestite dal soggetto erogatore, prevedendo:

- il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio;
- la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
- la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:
contribuzione = contributo massimo - % I.S.E.E. nucleo/I.S.E.E. finale In tal caso la Giunta Comunale avrà cura di includere, nel sistema alternativo di calcolo adottato, il livello iniziale e finale dell'ISEE determinato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.

2.3 - Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola per l'infanzia e della scuola primaria.

È possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per bambini residenti al di fuori del territorio e frequentanti le scuole del Comune tramite apposite convenzioni con i Comuni limitrofi.

2.3.1 - Compartecipazione alla spesa o contribuzione al costo del servizio

E' prevista l'accesso agevolato al servizio di Trasporto Scolastico sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e rilasciato per "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni". La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente, in fase di definizione delle tariffe, i seguenti parametri per il calcolo della quota di compartecipazione al costo della retta:

- ◆ struttura della contribuzione a carico del nucleo familiare
- ◆ quota minima
- ◆ ISEE iniziale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28
- ◆ ISEE finale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28
- ◆ contribuzione massima di compartecipazione alla spesa

La quota da porsi a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare applicando la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) * \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa al sistema di compartecipazione al costo del servizio, la contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino presso unità d'offerta non gestite dal soggetto erogatore, prevedendo:

- il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
- la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula: contribuzione = contributo massimo - % I.S.E.E. nucleo/I.S.E.E. finale

In tal caso la Giunta dell'Unione avrà cura di includere, nel sistema alternativo di calcolo adottato, il livello iniziale e finale dell'ISEE determinato annualmente.

Il trasporto scolastico delle persone con disabilità è erogato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

2.4 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici

Tra i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici, intese come attività organizzate in favore di minori, è prevista l'agevolazione tariffaria o la contribuzione alla spesa sostenuta, per i soli servizi di pre-scuola e post – scuola. La Giunta dell'Unione, qualora lo ritenga opportuno, può prevedere agevolazioni anche per i corsi e le attività ricreative e sportive.

2.4.1 - Compartecipazione alla spesa o contribuzione al costo del servizio

E' prevista l'accesso agevolato ai servizi di pre e post-scuola sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e rilasciato per "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni". La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente, in fase di definizione delle tariffe, i seguenti parametri per il calcolo della quota di compartecipazione al costo della retta:

- ◆ struttura della contribuzione a carico del nucleo familiare
- ◆ quota minima
- ◆ ISEE iniziale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28
- ◆ ISEE finale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28
- ◆ contribuzione massima di compartecipazione alla spesa

La quota da porsi a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare applicando la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) * \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa al sistema di compartecipazione al costo del servizio, la contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino presso unità d'offerta non gestite dal soggetto erogatore, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:
contribuzione = contributo massimo - % I.S.E.E. nucleo / I.S.E.E. finale

In tal caso la Giunta avrà cura di includere, nel sistema alternativo di calcolo adottato, il livello iniziale e finale dell'ISEE determinato annualmente.

2.5 - Servizio di Centro ricreativo diurno estivo

Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

È offerta la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

Per tale servizio è prevista, in presenza di disponibilità di fondi, l'erogazione di voucher distrettuali da utilizzare presso strutture convenzionate.

L'accesso ai voucher è disposto sulla base di apposito bando distrettuale che recepisce le indicazioni, ivi compresa la soglia I.S.E.E. per poter accedere al beneficio.

2.6 - Gli incontri protetti

Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.

Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Costituisce pre requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori social incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

2.6.1 - Compartecipazione alla spesa

In caso di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria il servizio è garantito senza compartecipazione alla spesa da parte dei genitori; in caso di servizio richiesto dalla famiglia e validato dall'Assistente Sociale, è prevista la compartecipazione degli utenti al costo del servizio sulla base dell'indicatore ISEE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e rilasciato per "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni", con il metodo della progressione lineare e con i seguenti parametri definiti dalla Giunta dell'Unione:

- eventuale quota minima
- I.S.E.E. iniziale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28
- I.S.E.E. finale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28
- contribuzione massima posta a carico dei genitori

La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori.

2.7 - Servizio di assistenza domiciliare educativa

L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2.7.1 - Finalità

Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;

- c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

2.7.2 - Compartecipazione alla spesa

Il servizio di assistenza domiciliare educativa in favore dei minori e delle loro famiglia può essere attivato su richiesta dell'autorità giudiziaria o comunque nell'ambito di un procedimento di tutela dei minori, oppure essere attivato su richiesta della famiglia.

Qualora il servizio sia attivato nell'ambito di un procedimento di tutela del minore, in presenza di decreto dell'autorità giudiziaria, non è richiesta alla famiglia alcuna compartecipazione alla spesa sostenuta. La quantificazione del servizio, la durata e la modalità di attuazione è definita dal competente servizio sociale sulla base dei bisogni e delle risorse disponibili sul bilancio comunale o distrettuale.

Qualora il servizio sia invece richiesto dalla famiglia e positivamente valutato dall'Assistente Sociale nell'ambito di un percorso condiviso e teso a favorire l'acquisizione di competenze, l'integrazione sociale, o altro obiettivo di carattere evolutivo, è prevista la compartecipazione della famiglia alla spesa sostenuta sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e rilasciato per "Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni"; la compartecipazione è calcolata con il metodo della progressione lineare e determinata con riferimento ai seguenti parametri definiti dalla Giunta dell'Unione

- eventuale quota minima
- I.S.E.E. iniziale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28
- I.S.E.E. finale, come determinato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 28
- contribuzione massima posta a carico della famiglia.

2.8 - Accoglienza di minori in servizi residenziali

Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

2.8.1 - Finalità

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

2.8.2 - Destinatari

I destinatari degli interventi sono i minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;

- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

2.8.3 - Permanenza in comunità

La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

2.8.4 - Condizioni di inserimento

Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio la presenza di una delle seguenti condizioni:

- aver acquisito il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale
- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
- disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

2.8.5 - Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento

L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

2.8.6 - Compartecipazione alla spesa o contribuzione al costo del servizio

Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi."

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, l'UNIONE assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.

L'indicatore da utilizzarsi è quello rilasciato per "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni". A tal riguardo la Giunta dell'Unione stabilisce:

- la struttura della contribuzione
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale, come determinato dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi del precedente art. 28
- l'I.S.E.E. finale, come determinato dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi del precedente art. 28
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

La quota da porsi a carico della famiglia sarà determinata con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione}}{\text{massima (I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale)}}$$

La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

3 - INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

3.1 Servizio di Assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

3.1.1- Compartecipazione alla spesa

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta dell'Unione annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale, come determinato dalla Giunta dell'Unione
- l'I.S.E.E. finale, come determinato dalla Giunta dell'Unione
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente

La quota da porsi a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione}}{\text{massima} (\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

3.2 - Pasti al domicilio

Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti, che si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

3.2.1- Compartecipazione alla spesa

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta dell'Unione annualmente stabilisce per il servizio pasti a domicilio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale, come determinato dalla Giunta dell'Unione
- l'I.S.E.E. finale, come determinato dalla Giunta dell'Unione
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente

La quota da porsi a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione}}{\text{massima} (\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

3.3 - Telesoccorso

Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

3.3.1- Compartecipazione alla spesa

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta dell'Unione annualmente stabilisce per il servizio di telesoccorso, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale, come determinato dalla Giunta dell'Unione
- l'I.S.E.E. finale, come determinato dalla Giunta dell'Unione
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente

La quota da porsi a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula

$$\frac{(I.S.E.E. \text{ utente} - I.S.E.E. \text{ iniziale}) \times \text{contribuzione}}{\text{massima} (I.S.E.E. \text{ finale} - I.S.E.E. \text{ iniziale})}$$

3.4 - Trasporto sociale

È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.

Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

3.4.1- Compartecipazione alla spesa

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta dell'Unione annualmente stabilisce per il servizio di trasporto sociale, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale, come determinato dalla Giunta dell'Unione
- l'I.S.E.E. finale, come determinato dalla Giunta dell'Unione
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente

La quota da porsi a carico dell'utente è determinata con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula

$$\frac{(I.S.E.E. \text{ utente} - I.S.E.E. \text{ iniziale}) \times \text{contribuzione}}{\text{massima} (I.S.E.E. \text{ finale} - I.S.E.E. \text{ iniziale})}$$

4 - PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA

Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:

a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.

b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc.), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;

c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.

Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

4.1 - Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità

Il **Centro Socio-Educativo** è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

Il **Centro Diurno Disabili** è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Il **Servizio di Formazione all'Autonomia** ha la finalità di favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

Per l'accesso ai centri diurni semi-residenziali per disabili presenti sul territorio è prevista:

- a) la determinazione di una retta annua da porsi a carico dei Comuni e di una quota da porsi a carico delle famiglie, approvate dalla Giunta dell'Unione;
- b) la costituzione di un fondo di solidarietà, con criteri e modalità approvate dalla Giunta dell'Unione;
- c) la definizione di un sistema di voucherizzazione finalizzato a calmierare le rette a carico dei Comuni, con l'utilizzo del fondo di solidarietà di cui al punto a).

4.2 - Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

L'UNIONE, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L'Assistente Sociale verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

L'UNIONE contribuisce con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità

4.2.1 - Concessione della integrazione della retta alberghiera

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013

4.2.2 - Misura della integrazione della retta alberghiera

La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso DALL'UNIONE è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E.E., determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune/Unione potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune/Unione potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

In assenza di accordi, come previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune/Unione di rivalersi sulla futura eredità.

La misura dell'integrazione della retta tiene conto della necessità di garantire alla persona inserita in struttura residenziale una quota mensile per le piccole spese personali, al fine di tutelarne la dignità. La Giunta dell'Unione stabilisce l'ammontare della quota mensile minima da garantire alle persone inserite in struttura residenziale.